



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della giunta Regionale*

Disegno di Legge N. **107** del 13/06/2017

Disegno di Legge Regionale \_\_\_\_\_ 2017, n. \_\_\_\_\_, recante  
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73  
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118” cont. n.  
1318/09/DL e cont. n. 503/96/DL (Sezione Formazione  
Professionale n. 5)



## Relazione allo schema di disegno di legge

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

*"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

*2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*

*3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*

*4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".*

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità dei debiti fuori bilancio di seguito indicati derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi resi in materia di formazione professionale, che comportano debiti pecuniari a carico della Regione Puglia.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

### **Lo schema di disegno di legge regionale**

Oggetto del presente schema di disegno di legge è il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera a) del d.lgs. 118/2011, della legittimità dei debiti fuori bilancio di seguito indicati.

### **Debito fuori bilancio n. 1 relativo al cont. n. 1318/09/DL**

#### **Sentenza del Tribunale di Bari n. 5082/14 (RG 1363/2010).**

Con riferimento al cont. 1318/09/DL "De Carlo c/ Regione Puglia", si premette che con D.D. n. 638 del 2.10.2006, pubblicata sul BURP n. 131 del 12.10.2006, il Servizio Formazione



Professionale approvava l'avviso 22/2006 teso a finanziare borse per lavori di ricerca (della durata di 18 mesi ed importo complessivo pari ad € 22.500,00) da svolgersi in collaborazione con aziende aventi sede operativa in Puglia ed il Sistema della Ricerca.

Con D.D. n. 167 del 26.02.2007, pubblicata sul BURP n. 36 del 13.03.2007, venivano approvate graduatorie relative al predetto avviso e, tenuto conto delle risorse stanziare, venivano finanziate 480 borse di ricerca (a fronte di n. 578 progetti ammessi al finanziamento).

La dott.ssa Carmela DE CARLO, cui veniva finanziata la realizzazione del progetto di ricerca denominato "*Studio del profilo infiammatorio in due classi diverse di esposizione all'inquinamento ambientale: rurale ed urbana*", sottoscriveva in data 26.04.2007 l'atto di impegno per la concessione del contributo in parola.

Il Servizio Formazione Professionale, quindi, completata l'attività istruttoria, provvedeva a corrisponderle l'acconto dell'80% del contributo assegnato, per un importo pari ad €18.000,00.

Successivamente, esercitato legittimamente il potere di controllo sull'operato della ricercatrice, la Regione Puglia con d.d. 1086/09 revocava il finanziamento per essere stata giudicata la ricerca modesta e poco significativa.

La dott.ssa De Carlo impugnava il suindicato provvedimento dinanzi al TAR Puglia sede di Bari affinché fosse annullato, senonché il Tribunale adito – con sent. 2607 del 4.11.2009 – dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, consentendo alla ricorrente di riassumere la causa innanzi al Giudice Ordinario entro i termini di legge.

Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 01/02/2010, la dott.ssa De Carlo chiedeva, quindi, l'accertamento dell'esatto adempimento delle obbligazioni gravanti su di lei derivanti dall'attribuzione del beneficio di cui all'Avviso Pubblico n. 22/2006, approvato con d.d. n. 638/2006, e la conseguente insussistenza del diritto dell'Amministrazione regionale alla ripetizione delle somme erogate oggetto della borsa di ricerca disposta con d.d. 1086/09, avente ad oggetto la revoca del finanziamento riconosciuto.

Il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 5082/14, dichiarava illegittimo il provvedimento di revoca della borsa di ricerca riconosciuta all'attrice con d.d. n. 167/07, con conseguente insussistenza del diritto della Regione Puglia alla ripetizione delle somme erogate e condannava l'Amministrazione regionale alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate in € 3.500,00, di cui € 190,10, per esborsi, oltre accessori come per legge.

Con atto dirigenziale n. 1167/15, il Servizio Formazione Professionale provvedeva a impegnare e liquidare, in favore della dott.ssa De Carlo, la complessiva somma di €5.297,02, a titolo di spese procedurali e legali, dando atto che la corresponsione del saldo riveniente dall'attribuzione del beneficio di cui all'Avviso Pubblico n. 22/2006 sarebbe stata liquidata con separato provvedimento.

Con nota dell'11.03.2017, la dott.ssa De Carlo, in virtù della suddetta sentenza n. 5082/14 ha chiesto la corresponsione del saldo della borsa assegnata per l'importo residuo di € 4.500,00 pari al 20% del finanziamento, al lordo delle ritenute di legge.



All'esito dell'istruttoria preliminare, quindi, la somma complessiva dovuta dalla Regione Puglia risulta pari ad € 4.500,00 a titolo di sorte capitale.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede con imputazione della sorte capitale con prelievo dal cap. 1110090 "Fondo di riserva per la definizione di partite potenziali" e contestuale iscrizione nel cap. di spesa 961120 "Oneri derivanti da sentenze di condanna dell'Amministrazione regionale in materia di formazione professionale" del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione dirigenziale della Sezione Formazione Professionale.

**Debito fuori bilancio n. 2 relativo al cont. n. 503/96/DL**

**Sentenza TAR-Lecce n. 1390/14 (R.G. n. 192/2014).**

In riferimento al contenzioso "Provincia di Brindisi c/Regione Puglia", su ricorso proposto dalla Provincia di Brindisi contro l'Amministrazione regionale per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1323/2011 del Tribunale di Brindisi, il TAR Lecce accoglieva il suddetto ricorso e, per l'effetto, ordinava alla Regione Puglia di provvedere al pagamento in favore della ricorrente di tutte le somme liquidate in suo favore in virtù della summenzionata sentenza n. 1323/2011. Condannava, pertanto la resistente al rimborso, in favore del procuratore anticipatorio, avv. Zurlo, delle spese di lite sostenute, liquidate in €2.000,00 per onorario, oltre IVA come per legge.

In merito, si precisa che, nonostante il Giudice abbia fatto riferimento unicamente all'IVA, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che devono comunque essere corrisposti per legge, anche se non ve ne sia espressa menzione nel dispositivo della sentenza, gli ulteriori accessori, quali – oltre all'iva – il contributo c.a.p. che ugualmente la legge impone e quantifica (Cass. 4209/2010). La Suprema Corte ha, altresì, chiarito – con sentenza n. 17046/2015 – che, anche qualora il giudice non indichi, nella condanna alle spese legali nei confronti della parte soccombente, il rimborso forfettario delle spese generali del 15% dovuto all'avvocato di controparte, tale previsione deve considerarsi implicita nel provvedimento e non necessita di apposita menzione.

Pertanto, il procuratore della Provincia di Brindisi, avv. Zurlo, con raccomandata a/r, prot. AOO\_137\_0009034 del 09.06.2016, trasmetteva all'Amministrazione regionale la propria nota proforma, indicando la somma complessiva di € 3.218,24 a titolo di spese procedurali e legali.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede:

- quanto ad € 3.218,24, con imputazione al pertinente cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione dirigenziale della Sezione Formazione Professionale.

L'Assessore al Diritto allo Studio, Lavoro e Formazione  
Prof. Sebastiano Leo



Legge Regionale \_\_\_\_\_ 2017, n. \_\_\_\_\_  
Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)  
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Art. 1

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi  
dell'art. 73 comma 1 lett. a ) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

Sono riconosciuti legittimi ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, i debiti fuori bilancio derivanti dai provvedimenti giudiziari esecutivi di seguito indicati:

1. sentenza del Tribunale di Bari n. 5082/14 (R.G. n. 1363/2010) che condanna l'Amministrazione regionale al pagamento dell'importo complessivo di € **4.500,00** a titolo di sorte capitale (cont. n.1318/09/DL);
2. sentenza TAR-Lecce n. 1390/14 (R.G. n. 192/2014) che condanna l'Amministrazione regionale al pagamento dell'importo complessivo di € **3.218,24** a titolo spese procedurali e legali.

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa complessiva di € **7.718,24** derivante dal debito fuori bilancio indicato ai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente, si provvede con imputazione della sorte capitale alla Missione 15 Programma 2 Titolo 1 capitolo 961120 "*Oneri derivanti da sentenze di condanna dell'Amministrazione regionale in materia di formazione professionale*" per €**4.500,00** previa variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa della Missione 20 Programma 3 Titolo 1 cap. 1110090 (Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali) e contestuale variazione in aumento in termini di competenza e cassa della Missione 15 Programma 2 Titolo 1 cap. 961120 per € **4.500,00**; alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 capitolo 1317 "*Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali*" per €**3.218,24**, che presentano la dovuta disponibilità.

